

Regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico

T.A.R. Piemonte, Sez. II 3 marzo 2020, n. 168 - Testori, pres.; Cattaneo, est. - Allemandi (avv.ti Paire e Parola) c. Comune di Prazzo (avv.ti Scaparone e Cerutti) ed a.

Usi civici - Regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico - Approvazione delle modifiche al vigente Regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Tarcisio Allemandi ha impugnato la deliberazione n. 11 del 24.5.2019 con cui il Consiglio Comunale di Prazzo ha approvato delle modifiche al regolamento per la gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico e l'allegato regolamento, con specifico riferimento alla parte in cui vengono modificati gli artt. 2, 3, 4 e 7.

2. Il ricorrente ha inoltre domandato l'accertamento dei requisiti ai fini dell'assegnazione dei lotti pascolivi del Comune di Prazzo in prima istanza, senza ricorso al criterio di storicità e la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti.

3. Queste le censure dedotte:

I violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento alla LR 2 dicembre 2009, n. 29, artt. 1 a 9, con particolare riferimento agli artt. 1, 2 e 9. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento al RD 26 febbraio 1928, n. 332, quale Regolamento di esecuzione della l. 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordino degli usi civici;

II. incompetenza della Giunta comunale;

III. eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento e discriminazione dei legittimati attivi. Arbitrarietà nei criteri di scelta. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 Cost. e art. 1, l. 241/1990.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Prazzo, deducendo, oltre all'infondatezza nel merito del ricorso, l'inammissibilità dello stesso per acquiescenza e per difetto di interesse perché l'impugnazione del regolamento non è accompagnata dalla impugnazione degli atti applicativi.

5. All'udienza del 5 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, sollevata dalla difesa dell'amministrazione resistente, è fondata.

7. Per principio pacifico in giurisprudenza, le norme regolamentari devono essere immediatamente ed autonomamente impuginate, in osservanza del termine decadenziale, solo laddove esse siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto.

Invece, nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplicino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari.

8. Nel caso di specie, il regolamento viene impugnato nella parte in cui, all'art. 3, c. 7, prevede che *“la Giunta Comunale provvederà all'assegnazione dei lotti tenendo conto della situazione pregressa e ricercando, ove possibile, l'accorpamento di mappali limitrofi e l'accorpamento fra terreni pubblici e terreni privati già nella disponibilità dei richiedenti ed in generale dell'effettiva fruibilità da parte dei richiedenti”* e all'art. 2, c. 4, precisa che *“non è considerato nuovo titolare e viene dunque riconosciuta la storicità aziendale al soggetto avente diritto che subentra ad un'azienda familiare”* e *“per potere beneficiare del subentro è necessario essere parente entro il terzo grado o affine fino al secondo”*.

In particolare, il ricorrente ha contestato la legittimità di queste disposizioni sostenendo, in particolare, che le stesse, laddove attribuiscono rilievo alla *“situazione pregressa”* e, ai fini dell'accorpamento con i terreni pubblici, ai terreni privati *“già nella disponibilità dei richiedenti”*, prevedrebbero un criterio di storicità delle assegnazioni, in violazione delle norme e dei principi che disciplinano i beni di proprietà collettiva.

9. L'art. 3, nel regolare l'assegnazione dei lotti, prevede una pluralità di criteri: quello della situazione pregressa, quello dell'accorpamento di mappali limitrofi, quello dell'accorpamento fra terreni pubblici e privati nella disponibilità dei richiedenti e quello della effettiva fruibilità da parte dei richiedenti.

10. Questa disposizione non può dirsi immediatamente lesiva degli interessi del ricorrente.

11. Essa prevede una combinazione di vari criteri tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia.



Il criterio di storicità – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – non ha carattere preminente, ciò in quanto l'art. 3 pone i vari criteri sullo stesso piano, limitandosi a subordinare il ricorso al criterio che privilegia gli accorpamenti ove ciò sia concretamente possibile.

12. Uno dei criteri – quello della fruibilità – attribuisce, inoltre, margini di valutazione tecnico-discrezionale in capo all'amministrazione.

13. Per queste ragioni non è, quindi, possibile affermare, a priori, quale sarà l'applicazione che della disposizione potrà essere data dall'amministrazione e, in particolare, che i terreni cui mira il ricorrente non gli saranno effettivamente assegnati in concessione.

14. La norma impugnata non reca, pertanto, una lesione immediata all'interesse del ricorrente.

15. Né il ricorrente ha posto rimedio alla inammissibilità del ricorso estendendo l'impugnazione alla deliberazione del 31.1.2020 n. 3, con la quale la Giunta Comunale ha assegnato i pascoli in concessione per l'annata agraria 2020 (documento depositato in giudizio dalla difesa dell'amministrazione comunale il 3.2.2020).

16. Parimenti inammissibile è la domanda di accertamento dei requisiti, ai fini dell'assegnazione dei lotti pascolivi del Comune di Prazzo, in prima istanza, senza ricorso al criterio di storicità, non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dalla pubblica amministrazione, così come disposto dall'art. 34, c. 2, cod.proc.amm.

17. Stante la mancata lesività del regolamento impugnato e, comunque, la mancata prova di un danno, è, infine, infondata la domanda risarcitoria.

18. Per le ragioni esposte le domande di annullamento e di accertamento sono inammissibili e la domanda risarcitoria è infondata.

19. Le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti, considerando le incertezze circa la natura immediatamente lesiva o meno del regolamento impugnato, incertezze del tutto fugate con l'adozione del provvedimento applicativo.

20. Per questa stessa ragione non sussistono i presupposti e va quindi respinta la domanda di condanna ex art. 26, c. 2 cod.proc.amm., proposta dal difensore dell'amministrazione resistente nel corso dell'udienza.

(Omissis)